

far nomine nei corpi amministrativi, poichè sono in corso provvedimenti, per i quali gli ufficiali tutti dei corpi stessi saranno comandati, per la durata della guerra, a prestare servizio in fanteria, in applicazione del decreto luogotenenziale n. 415. (Circolare 223, *Giornale Militare* corrente anno).

Il ministro
« ZUPELLI ».

Rossi Gaetano. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Onde sapere se, a suo avviso, lo spirito della legge 25 maggio 1913 sulla trasformazione d'Istituti di istruzione e di educazione non venga alterato per quanto concerne le maestre di asili di infanzia dai regolamenti 4 gennaio 1914 e 14 maggio 1916, pubblicato questo con tre anni di ritardo; mentre:

1° viene intaccata la libertà di insegnamento, essendo reso obbligatorio il frequentare corsi speciali e più non bastando un esame di idoneità davanti autorità costituite. E per questi corsi dopo cinque anni, non venne sinora costituita che un'unica scuola a Milano;

2° non viene precisato se i diplomi di maestre giardiniere saranno necessari soltanto per future candidate; od anche, il che parrebbe eccessivo, per quelle maestre di matura età ed esperienza che da molti anni sono legalmente e regolarmente in carica;

3° per accedere ai corsi sono prescritte la licenza tecnica od altre equivalenti, il che sembra esagerato per maestre giardiniere; quando è ben nota la tolleranza che pur presentemente è necessaria verso maestre elementari le cui mansioni sono più importanti.

« E infine se non creda che queste disposizioni vengano a creare inutili difficoltà ed imbarazzi non contemplati dal legislatore quando fu votata la legge, incagliando così la istituzione ed il funzionamento degli asili in un momento, in cui, per le condizioni speciali delle classi meno abbienti, il bisogno ne è più che mai sentito ».

RISPOSTA. — « Nessuna disposizione dei regolamenti citati dall'onorevole interrogante rende obbligatorio il frequentare corsi speciali, ma apre corsi a beneficio di coloro che liberamente li vogliono frequentare, e ciò nell'intendimento di preparare per l'avvenire educatrici dell'infanzia meno incolte e meno inabili di quelle che prestano presentemente l'opera loro presso gli asili infantili.

« Nel nostro diritto scolastico non esiste « un esame di idoneità davanti autorità costituite » per conseguire l'abilitazione ad insegnare negli asili infantili; esame al quale accenna l'onorevole interrogante.

« Per quanto riguarda l'obbligo di possedere il diploma per essere autorizzati ad insegnare negli asili infantili, nulla dicono gli accennati regolamenti: rimane quindi in vigore la disposizione dell'articolo 337 (secondo paragrafo) del regolamento generale per l'istruzione elementare in data 6 febbraio 1908, n. 150.

« Non solo i pedagogisti, ma le stesse maestre ritennero che il diploma di licenza complementare o tecnica per l'ammissione alle scuole magistrali per educatrici dell'infanzia, sia un titolo *troppo basso* per assicurare la necessaria cultura generale delle educatrici. E per sostenere ciò fu fatta una attiva campagna nei giornali e nei congressi di classe. Le donne che abbiano soltanto fatto gli studi delle scuole elementari potranno riuscire buone *bambinaie* non mai *educatrici*.

« Le disposizioni del regolamento 14 maggio 1916 non creano quindi nessuna difficoltà, ma tendono, sia con le scuole magistrali, sia con i corsi estivi, a formare buone maestre di asilo infantile per l'avvenire. Le vecchie maestre, ora in carica, nulla hanno da temere dalle dette disposizioni.

« *Il sottosegretario di Stato*
« ROTH ».

Rota ed altri. — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per sapere se egli non creda che sia ormai ora di togliere la disposizione ingiusta e vessatoria per la quale il furto ferroviario nella zona di guerra non viene risarcito dalle ferrovie, costituendo ciò una vera offesa alla giustizia ed un incentivo alle manomissioni ed ai furti che ormai sono divenuti intollerabili per la loro frequenza ».

RISPOSTA. — Per effetto del Regio decreto 15 aprile 1915, che approvò il regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, e diede facoltà al Comando Supremo dell'esercito, e per esso alla Direzione dei trasporti, di fissare durante la guerra speciali norme di servizio ferroviario anche nei riguardi dei trasporti per il pubblico, e per effetto dell'altro Regio decreto di pari data, n. 672, che fra l'altro diede facoltà allo stesso Comando Supremo di sospendere e limitare i trasporti di merci.